

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza
VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 15

Data: 05.10.2015

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MALVITO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO..

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque, del mese di ottobre, alle ore 17,20 nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione STRAORDINARIA ED URGENTE, che è stata partecipata con avviso prot. 3858 del 01.10.2015, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	ALOIA CRISTINA	SI
6	ALOIA MORENO	SI
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
8	GABRIELLI LUCIO	SI
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 8 PRESENTI N. 07 ASSENTI N.01

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale, dott. Giancarlo SIRIMARCO

IL SINDACO-PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto all'O.d.g predisposto per la seduta odierna e dà lettura della proposta di deliberazione, preventivamente depositata nel fascicolo, articolata nel testo come appresso riportato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MALVITO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO.

IL SINDACO-PRESIDENTE

VISTO l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 11.08.2015, con la quale è stata approvata la convenzione con il comune di Malvito per la gestione in forma associata del servizio finanziario secondo le modalità, termini e condizioni economiche contenute nel testo della convenzione , allegato alla stessa, composto da nr. 15 articoli (dal nr. 1 al nr. 15);

CONSIDERATO che permangono le esigenze già manifestate per la gestione in forma associata del servizio tecnico e che a seguito di colloqui con il Sindaco del Comune di Malvito si è addivenuti alla determinazione di prorogare la convenzione fino al 14.02.2016, con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita culturale ed economica, con il contenimento della spesa per entrambi gli Enti;

PRESO ATTO, altresì, che la gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio;

RITENUTO poter procedere alla proroga della convenzione del servizio tecnico con il Comune di Malvito, senza pregiudicare la funzionalità e la continuità del servizio stesso in entrambi gli Enti;

CONSIDERATO, pertanto, di confermare lo stesso schema di convenzione già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 11.08.2014, concordato con il comune di Malvito e successivamente procedere alla sua sottoscrizione, assegnando al Comune di Malvito il ruolo di Comune Capo Convenzione;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

CONVENUTO sull'opportunità di adozione del provvedimento in esame;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **DI PROROGARE** la convenzione in essere con il Comune di Malvito , per la gestione in forma associata del Servizio Tecnico fino al 14.02.2016 , con le stesse modalità, termini e condizioni economiche già stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 11.08 .2014;
- 2) **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 30 del T.U. E.L. approvato con dlgs. 267/00, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio Tecnico tra il comune di Fagnano Castello e il comune di Malvito (capo convenzione) ;
- 3) **DI DARE ATTO** che lo schema di convenzione che viene allegato alla presente, stabilisce i fini, la durata , le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione della stessa e di porre in essere gli atti consequenziali;
- 5) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, l'adottanda deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VERBALE DELL'ARGOMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 05 ottobre 2015 ORE 17,20

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MALVITO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO.

DICHIARATO aperto il dibattito si registrano i seguenti interventi:

IL SINDACO PRESIDENTE relaziona sull'argomento e, innanzitutto, ricorda che i comuni di Malvito e di Fagnano Castello al fine di ottimizzare la spesa del personale si sono avvalsi della facoltà, prevista dalla vigente normativa, di convenzionarsi per una forma di gestione associata dell'Ufficio Tecnico, che alla data del primo ottobre è venuto a scadere e che oggi viene portata in trattazione al fine di non interrompere la collaborazione già avviata. Spiega, inoltre, i motivi del perché il termine della convenzione viene ad essere fissato al 14 febbraio 2016;

PRESA PAROLA, IL CONSIGLIERE LUCIO GABRIELLI chiede alla maggioranza la possibilità che la scelta, proposta dall'Amministrazione, sia la più duratura possibile, al fine di consentire, a tutti, una programmazione più a lungo termine, e così come comportatosi in sede di primo convenzionamento del servizio si asterrà dalla odierna votazione;

RIPRENDE PAROLA IL SINDACO PRESIDENTE il

Non essendoci altri interventi, il Sindaco-Presidente invita i signori consiglieri a procedere alla votazione dell'argomento in trattazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la proposta di deliberazione sopra riportata, in uno alla convenzione allegata;

UDITI gli interventi, che si sono succeduti nella discussione avvenuta nella presente seduta, riportati nel verbale in atti sopra riportato;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione della proposta di deliberazione, avente per oggetto: “ **PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MALVITO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO.**”;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che di seguito si riporta:

PRESENTI N. 07 – VOTANTI N. 06 – ASTENUTI N. 01 (LUCIO GABRIELLI) – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – VOTI CONTRARI NESSUNO;

D E L I B E R A

1. **DI RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto del quale ne costituisce motivazione
2. **DI PROROGARE** la convenzione in essere con il Comune di Malvito , per la gestione in forma associata del Servizio Tecnico con decorrenza 02.10.2015 e fino al 14 febbraio 2016, con le stesse modalità, condizioni economiche già stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 11.08.2014;
3. **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 30 del T.U. E.L. approvato con dlgs. 267/00, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio Tecnico tra il comune di Fagnano Castello e il comune di Malvito (capo convenzione) ;
4. **DI DARE ATTO** che lo schema di convenzione che viene allegato alla presente, stabilisce i fini, la durata , le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
5. **DI DARE MANDATO** al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione della stessa e di porre in essere gli atti consequenziali;

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

RAVVISATA l'urgenza a provvedere, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che di seguito si riporta:

PRESENTI N. 07 – VOTANTI N. 06 – ASTENUTI N. 01 (LUCIO GABRIELLI) – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – VOTI CONTRARI NESSUNO;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI C.C. N. ____ del 5.10.2015

Convenzione fra i Comuni di Fagnano Castello e Malvito per lo svolgimento in forma associata del servizio Tecnico.

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, nel Palazzo Comunale di Fagnano Castello

TRA

il Comune di Fagnano Castello (CS), con sede in Fagnano Castello, via _____ codice fiscale e partita IVA _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giulio Tarsitano, nato a _____ il _____, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____;

E

il Comune di Malvito, con sede in Malvito (C S), via Mario De Iaovo 1, codice fiscale e partita IVA 80003034784, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Amatuzzi Pietro, nato a _____ il _____, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____

PREMESSO CHE

I Comuni di Fagnano Castello e Malvito intendono costituire, organizzare e gestire forme associate di cooperazione, ai sensi dell'articolo 30 del T.U. Enti Locali, con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita culturale ed economica, con il contenimento della spesa per entrambi gli Enti;

che i Comuni di Fagnano Castello e Malvito hanno stabilito di costituire la gestione associata del servizio Tecnico , al fine di conseguire gli obiettivi di seguito delineati.

Tutto ciò premesso, tra le parti, **Si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.La presente convenzione istituisce l'esercizio associato del servizio Tecnico e disciplina l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del servizio Tecnico dell'Ufficio convenzionato, nonché i rapporti tra i Comuni aderenti.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

1.L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

ART. 3 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1.La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

2.Per la gestione associata delle funzioni inerenti il servizio tecnico, la presente convenzione è finalizzata in particolare:

- ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica persona e la produzione di servizi identici;

- ad istituire servizi aggiuntivi che possono essere erogati a livello di singolo Comune per mancanza di risorse finanziarie;
- a valorizzare le professionalità appartenenti al servizio dei singoli Comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

ART. 4 – FUNZIONI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1.L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni di Fagnano Castello e di Malvito.

Rientrano nei compiti del servizio tecnico associato tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al settore tecnico ed in particolare:

1. gestione amministrativa, contabile e tecnica dei lavori pubblici, dei lavori in economia, degli eventi calamitosi e delle somme urgenze;
2. gestione dei servizi esternalizzati, ivi comprese le fasi di scelta del contraente, di vigilanza e controllo di qualità delle prestazioni e di controllo dei rapporti contrattuali;
3. gestione ambientale: salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle acque;
4. governo del territorio: edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale; repressione abusi, certificazioni urbanistiche;
5. attività catastali, tipi di frazionamento e tenuta mappe e certificazioni;
6. aggiornamento e gestione degli archivi informatici del territorio, delle infrastrutture e delle reti tecnologiche e dei collegamenti fra i database degli oggetti territoriali e delle anagrafi;
7. manutenzione del demanio, del patrimonio e dei servizi a rete;
8. direzione e coordinamento dell'attività del cantiere comunale;
9. istruttoria delle ordinanze sindacali nelle materie di competenza;
10. Nelle attività, funzioni e procedimenti sopraindicati, l'ufficio associato adotta, con poteri decisori, ogni e qualsiasi provvedimento di gestione, nel pieno rispetto delle prerogative e delle norme statutarie e regolamentari dei singoli enti convenzionati.

ART. 5 – SISTEMA DIREZIONALE

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:

- RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO
- CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 6 – RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1. Responsabile dell'Ufficio Associato è l'attuale Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Malvito, Ente capofila.

2. La dotazione organica dell'ufficio comune, potrà subire variazioni, sin in termini qualitativi che quantitativi, esclusivamente previo parere della Conferenza dei Sindaci.

3.L'eventuale variazione della dotazione organica dell'Ufficio comune sarà disciplinata da appositi e separati atti rispetto alla presente, adottati dagli organi competenti.

4.Il Responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:

- recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;

relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni

- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni indicate nella presente convenzione;svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla Conferenza dei Sindaci.

ART.7 – CONFERENZA DEI SINDACI

1.La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal Sindaco del Comune capofila.

2.La Conferenza dei Sindaci, fra l'altro, esercita le seguenti funzioni:

- vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite e ai sensi del successivo art. 12;
- può predisporre un programma annuale delle attività comuni agli Enti convenzionati;
- verifica di compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie.

3.Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i Segretari e i dipendenti.

ART. 8 – RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1.rapporti tra l'ufficio associato e gli enti convenzionati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:

- gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati per via telematica;
- le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici comunali degli enti aderenti e trasmesse, a richiesta, all'ufficio associato.

ART. 9 – CONSULTAZIONI

1.Sindaci dei Comuni convenzionati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene alle funzioni e ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 10 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Il Comune di Malvito Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Responsabile dell'Ufficio Associato ed al recupero delle spese a carico dell'altro Comune con le seguenti scadenze:

- 50% entro il 30 giugno;
- 40% entro il 31 ottobre;
- 10% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. Le spese relative al trattamento economico del Responsabile dell'Ufficio Associato, così come previsto dal CCNL vigente, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 50% Comune di Fagnano Castello;
- 50% Comune di Malvito.

3. Il Comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

5. Qualora i contributi di cui al precedente comma 4 risultino essere in eccedenza rispetto alle spese sostenute per la gestione associata, tale eccedenza potrà essere destinata, previo consenso della Conferenza dei Sindaci, al finanziamento di altre forme associate di funzioni e servizi comunali.

ART. 11 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il pagamento degli emolumenti spettanti al Responsabile dell'Ufficio comune sarà effettuato direttamente dal Comune di Malvito, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative al proprio bilancio.

2. Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere a titolo di contributo della spesa, dal Comune di Fagnano.

3. Al Responsabile del servizio Tecnico spetta il rimborso delle spese di viaggio per lo spostamento dello stesso dal Comune di titolarità (Malvito) al Comune di Fagnano; tali spese sono da considerarsi a carico del Comune di Fagnano.

4. Al Responsabile dell'Ufficio convenzionato, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente e l'indennità di posizione nella misura di euro 12.911,42 annui che verrà corrisposto dal Comune Capofila e ripartito tra i Comuni convenzionati nella misura percentuale di cui al precedente articolo 10.

5. I Comuni potranno stabilire la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura massima del 15% e attribuire la retribuzione di risultato, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del CCNL del 22.1.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che, siano stati preventivamente attribuiti gli obiettivi, siano previsti sistemi di valutazione del risultato a consuntivo e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente.

6. Delle somme corrisposte e liquidate dai Comuni a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato verrà fatta ripartizione tra i due Comuni convenzionati, proporzionalmente, secondo quanto di rispettiva competenza e sulla base delle attribuzioni disposte da ciascun Comune convenzionato.

7. Il Comune Capo Convenzione curerà, inoltre, il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio di previsione, inoltre, dovranno essere stanziati le somme presumibili che il

Comune capofila prevede di incassare dall'altro Comune a titolo di compartecipazione delle spese di convenzione.

8. Le spese per gli incarichi di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di categoria, le spese per missioni o trasferte svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, i rimborsi spese e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti convenzionati, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni verranno effettuate.

9. Il Comune di Malvito provvederà a compilare, entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio in convenzione, unitamente al riparto finale.

ART. 12 – ORARIO DI SERVIZIO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, garantendo una prestazione dell'orario di lavoro settimanale di:

- 50% nel Comune di Fagnano Castello

- 50% nel Comune di Malvito

2. Il Responsabile dell'Ufficio associato, sentita la Conferenza dei Sindaci, dovrà predisporre, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente, lo schema di orario di lavoro ripartito tra gli Enti convenzionati, con l'indicazione della sede in cui viene espletato il servizio.

3. Ogni modifica dell'orario e della sede dovrà essere preventivamente concordata con la Conferenza dei Sindaci.

4. Sindaci dei due Comuni convenzionati, al fine di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle rispettive Amministrazioni, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Responsabile, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche dell'orario stabilito in precedenza, ove sussistono giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Responsabile in un Ente anziché nell'altro.

ART. 13 - DURATA A CAUSE DELLO SCIoglIMENTO

1. La presente convenzione ha la durata fino al 14.02.2016, decorrente dal 2 ottobre 2015

2. Prima della data di cui sopra, la presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali sopra specificate:

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottarsi con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni all'altra Amministrazione contraente.

- Il diritto di recesso, come sopra espresso, dovrà essere comunicato all'altro Ente, via P.E.C. o tramite raccomandata A/R.

4. In caso di recesso il Responsabile dell'Area finanziaria dovrà, comunque, portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del Comune recedente.

5. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa convenzione, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare tra gli Enti contraenti.

6. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

7. In caso di scioglimento della convenzione il Responsabile dell'Area Tecnica titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il Comune di Malvito.

ART. 14 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune o dai Comuni che hanno l'azione, uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci e il terzo nominato di comune accordo tra il Comune o i Comuni che hanno promosso l'azione e la predetta Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

2. Gli arbitri di cui al comma 1 giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi Comuni che disciplinano le forme associative e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Responsabile dell'Area Tecnica.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

3. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26.10.1972, m. 642, così come modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Comune di Fagnano Castello

Giulio Tarsitano

Per il Comune di Malvito

Amatuzzi Pietro